

Comunicato del Presidente del Consiglio regionale

Commissione di garanzia – Elezione di 1 membro.

Si comunica che il Consiglio regionale del Piemonte deve procedere alla **elezione di 1 membro della Commissione di garanzia, in sostituzione della dimissionaria Carla Spagnuolo (eletta in qualità di ex Consigliere regionale)**, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 “Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum”.

Coloro che, in qualità di **ex Consiglieri regionali**, intendono presentare la propria candidatura possono rivolgere domanda, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati) e successive modificazioni, al **Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), entro il 28 giugno 2010**.

L'istanza di candidatura può essere inviata via fax al n. 011/5757446 ovvero a mezzo posta; ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'istanza può inoltre essere presentata personalmente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Arsenale 14, primo piano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 invece il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) attività lavorative ed esperienze svolte;
- c) cariche elettive ricoperte;
- d) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i, e di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle), di cui alla sopra citata legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, costitutiva della Commissione.

L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I componenti della Commissione durano in carica per sei anni dal momento della elezione e non sono rieleggibili.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza ed Organi istituzionali interni – Ufficio Nomine, ai numeri 011/5757221- 557 - 334.

Il Presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo